




REGIONE  
LAZIO

ASSESSORATO AL LAVORO  
AREA GR/08/06



## VERBALE DI ACCORDO

In data 05 agosto 2015, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, alla presenza del funzionario responsabile del procedimento Dott. Raffaele Fontana al fine di esperire l'incontro congiunto di cui all'art. 4, comma 7 della Legge n. 223/91 così come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 218/2000, finalizzato al completamento della procedura di mobilità avviata, in data 24/6/2015, dalla Società GRUPPO E.C.F. SPA si sono incontrate le parti di cui all'allegato foglio presenze.

### PREMESSO CHE

- la società Gruppo E.C.F. spa sino al 31.08.2015 risulta assegnatario dell'appalto relativo ai servizi di manutenzione presso la scuola di Polizia di Nettuno, servizio gestito mediante l'impiego di 9 operai ivi esclusivamente dedicati;
- il servizio sopra indicato nel tempo ha subito modifiche e riduzioni tanto che l'azienda, in accordo con le OOSS, ha avviato periodi di cassa integrazione ordinaria, contratti di solidarietà, e consentito l'anticipazione del godimento di periodi di ferie e permessi anche eccedenti quelli maturati dai singoli lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- in data 8.06.2015 l'azienda Gruppo E.C.F. s.p.a., avendo ricevuto comunicazione della cessazione dell'affidamento ad essa dell'appalto relativo alla manutenzione degli impianti presso la scuola di Polizia di Nettuno, ha avviato procedura di cambio appalto;
- ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione che desse seguito alla procedura di cambio appalto sopradetta;
- in data 24 giugno 2015 la società Gruppo E.C.F. spa ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ex art. 4 L.223/91, in questa sede integralmente richiamata, nei confronti dei 9 operai dedicati esclusivamente all'appalto in cessazione;


massimo di 9 lavoratori.

4. le Parti concordano di individuare il personale da collocare in mobilità, in deroga ai criteri di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 223/91, sulla base dell'unico criterio relativo alle esigenze tecnico, produttive ed organizzative connesse con la cessazione dell'appalto per il servizio di manutenzione della Scuola di Polizia di Nettuno (Rm).
5. ai lavoratori che non si oppongono alla collocazione in mobilità e che accettino di sottoscrivere verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc e art. 2113 c. 4<sup>o</sup> cc. avv. per oggetto la rinuncia a qualsivoglia azione e/o rivendicazione nei confronti della Società sarà riconosciuta una indennità transattiva, come da separata intesa. Le somme verranno erogate unitamente alle competenze di fine rapporto ordinariamente definite sulla base di quanto maturato dal lavoratore ed evidenziato in modo progressivo sui cedolini paga.
6. La società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS.. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'art. 4, comma 12 Legge 223/91 come modificato dalla Legge 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti dichiarano esperita e conclusa con esito positivo la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, che pertanto s'ha ogni possibile, eventuale e qualsivoglia supposto vizio procedurale.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Maria Luisa Russo*  
*Stefano Russo*





## **Intesa ad integrazione del verbale di accordo sottoscritto il 5.08.2015 c/o Regione Lazio**

Il giorno 5 agosto 2015 nell'ambito dell'accordo relativo alla mobilità avviata in data 24.06.2015 dalla società Gruppo E.C.F. spa per l'unità produttive di Nettuno

Le parti

Gruppo ECF spa rappresentata giusta delega in atti dal dott. Stefano Toppi

E

Flaica CUB nella persona di Maria Tramontana

### **PREMESSO CHE**

- la società Gruppo E.C.F. spa sino al 31.08.2015 risulta assegnatario dell'appalto relativo ai servizi di manutenzione presso la scuola di Polizia di Nettuno, servizio gestito mediante l'impiego di 9 operai ivi esclusivamente dedicati;
- il servizio sopra indicato nel tempo ha subito modifiche e riduzioni tanto che l'azienda, in accordo con le OOSS, ha avviato periodi di cassa integrazione ordinaria, contratti di solidarietà, e consentito l'anticipazione del godimento di periodi di ferie e permessi anche eccedenti quelli maturati dai singoli lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- in data 8.06.2015 l'azienda Gruppo E.C.F. s.p.a., avendo ricevuto comunicazione della cessazione dell'affidamento ad essa dell'appalto relativo alla manutenzione degli impianti presso la scuola di Polizia di Nettuno, ha avviato procedura di cambio appalto;
- ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione che desse seguito alla procedura di cambio appalto sopradetta;
- in data 24 giugno 2015 la società Gruppo E.C.F. spa ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ex art. 4 L.223/91, in questa sede integralmente richiamata, nei confronti dei 9 operai dedicati esclusivamente all'appalto in cessazione;
- in data 17.07.2015 si è conclusa la fase sindacale relativa all'esame congiunto previsto dall'art. 4 co. 6 della L. 223 del 1991 senza il raggiungimento di un accordo e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza;
- la riunione odierna presso la Regione Lazio si è concluso con un accordo che prevede la corresponsione di un' indennità transattiva ai lavoratori che non si oppongano alla collocazione in mobilità e che accettino di sottoscrivere verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc e art. 2113 c. 4<sup>a</sup> cc aventi per oggetto la rinuncia a qualsivoglia azione c/o rivendicazione nei confronti della Società

### **Tutto ciò premesso**

le parti hanno concordato quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- fino al momento di cessazione dell'appalto (31/08) il personale rimarrà in forza e l'azienda continuerà ad accettare le richieste di permessi non retribuiti presentate dai lavoratori astenendosi, conseguentemente, dall'operare licenziamenti. In detto periodo i permessi non retribuiti goduti dai lavoratori non produrranno alcun diritto normativo ed economico se non quello relativo alla conservazione del posto di lavoro;
- dal 1/09 l'azienda procederà, nei termini di legge, al licenziamento del personale eventualmente ancora in forza nell'unità produttiva e non passato alle dipendenze della



società subentrante nell'appalto. La scelta dei lavoratori da licenziare è operata sulla base del criterio delle esigenze tecnico produttive circoscritte unicamente al sito lavorativo incidente nel comune di Nettuno;

- ai lavoratori che non si oppongano alla collocazione in mobilità e che accettino sottoscrivere verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 410 r.p.c. e art. 2113 c. 4<sup>o</sup> cc. aventi per oggetto la rinuncia a qualsivoglia azione c/o rivendicazione nei confronti della Società sia riconosciuta una indennità transattiva pari ad euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento) lordo di ogni ritenuta di legge. Le somme verranno erogate al momento della sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuali unitamente alle competenze di fine rapporto ordinariamente definite sulla base di quanto maturato dal lavoratore ed evidenziate in modo progressivo sui cedolini paga.

La presente intesa integra quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso la Regione Lazio.

Del che è verbale letto, confermato, accettato e sottoscritto.

Roma 5/08/2015

Flarea Cub



Il datore di lavoro

